

NOTA INFORMATIVA



«Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica ATCO impiegati dall'Aeronautica Militare»

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Personale che opera nel settore</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Titolari di certificati medici di Classe 3.</i>
MED	<i>Esaminatori Aeromedici (AME) e Centri Aeromedici (AeMC) certificati da ENAC per il rilascio della certificazione aeromedica di Classe 3</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Personale che opera nel settore</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. A seguito della pandemia da COVID-19, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea – AESA (di seguito l'Agenzia) ha ritenuto necessario ed urgente emanare una linea guida per indirizzare gli Stati membri nella presentazione di una deroga - ex articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (Regolamento Base) della Commissione – anche ai requisiti applicabili dei Regolamenti (UE) n. 2011/1178 (Regolamento Air Crew) e n. 2015/340 (Regolamento ATCO) della Commissione, in grado di mitigare le pronunciate difficoltà contingenti e di sostenere, nel contempo, la continuità, in sicurezza, della certificazione delle persone nel settore dell'aviazione civile in Europa.
- 1.2. Anche per il dominio MED, della certificazione aeromedica, ENAC ha inteso avvalersi delle misure di flessibilità previste dal sopra citato articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 per i Requisiti sotto indicati, contenuti nell'Allegato IV del Regolamento

Regolamento ATCO, Parte ATCO.MED, nel dettaglio:

i. ATCO.MED.A.045 - *Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici*

- 1.3. Il graduale allentamento delle misure restrittive agli spostamenti stabilite dal Governo italiano per arginare il contagio da COVID-19 e la progressiva riapertura della rete degli Esaminatori Aeromedici, sta comportando la ripresa dell'attività di sorveglianza medica del personale in argomento. Tuttavia, anche in tale contesto di ripresa attività, l'Aeronautica Militare ha segnalato situazioni di criticità che ancora non permettono di programmare regolarmente lo svolgimento delle attività connesse al rispetto delle scadenze di verifica dell'idoneità medica, già prorogate di quattro mesi, in particolare per il personale ATCO militare in possesso dei privilegi di classe 3 EASA.
- 1.4. Pertanto, facendo seguito a specifica richiesta da parte dell'Aeronautica Militare e al fine di permettere un adeguato e graduale ripristino delle scadenze dei titoli del personale ATCO militare, in coerenza con le indicazioni dell'EASA, l'ENAC ha deciso di adottare un provvedimento di esenzione, peraltro già notificato all'EASA ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139, al fine di consentire, **esclusivamente per il personale ATCO militare già in possesso di una certificazione medica di classe 3 EASA e che non abbia già usufruito dell'estensione prevista dalla Nota informativa 2020-007**, un'estensione della validità del certificato medico per un periodo non superiore a quattro mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2020.

2. SCOPO

Prima finalità della presente Nota Informativa è quella di fornire al personale del controllo del traffico aereo, agli esaminatori AME ed alle figure professionali coinvolte nella sicurezza aerea, i contenuti generali della deroga prevista per le rivalidazioni delle certificazioni/valutazioni mediche rilasciati ai sensi della normativa Europea citata.

3. CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO MEDICO E RAPPORTO MEDICO E DEL CERTIFICATO DI ESAMINATORE AME

- 3.1. Possono beneficiare delle misure di flessibilità, per l'estensione di 4 mesi del periodo di validità i titolari, esclusivamente impiegati dall'Aeronautica Militare, di certificato medico di Classe 3 rilasciato ai sensi della Parte ATCO.MED del Regolamento (UE) ATCO, **a condizione che sia in corso di validità alla data del 1 agosto 2020, sia in scadenza prima della data del 30 novembre 2020 (incluso) e che non riporti limitazioni diverse dalle limitazioni visive ordinarie** (VDL, VML, VNL, CVL, CCL).
- 3.2. L'estensione della validità dei certificati/rapporti medici, rientranti nelle previsioni della deroga, non è automatica ma richiede comunque, da parte dell'interessato, l'espletamento di adempimenti, che seppur mitigati sono indispensabili ai fini medico-legali ed alla sicurezza del volo. Nel dettaglio:
 - Il candidato, beneficiario della deroga, dovrà inviare ad ENAC, via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo covid19.certificatomedico@enac.gov.it il modulo di richiesta di visita medica (Application Form), compilato in tutte le sue parti e completo di data e firma. Unitamente al modulo di richiesta, che è scaricabile in [Modulistica medica](#) nella Sezione Medicina Aeronautica del sito dell'ENAC, il richiedente invierà una copia digitale del proprio documento di identità valido. La mail dovrà avere come oggetto "(Nome e Cognome) - Estensione certificato medico Classe 3 EASA per emergenza coronavirus";
 - qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle richieste di rivalidazione pervenute venissero riscontrate richieste non rientranti nella deroga, l'ENAC contatterà l'interessato per le comunicazioni necessarie.
- 3.3. Il certificato medico con limitazioni operative diverse dalle limitazioni visive ordinarie, non è

oggetto di deroga e dovrà essere rivalidato a norma dei Requisiti applicabili di cui ai punti i. ii. iii. del precedente paragrafo 1.4.

- 3.4. Non beneficiano della deroga i titolari di certificato di Classe 3 che, in esito all'ultima visita effettuata, siano stati dichiarati temporaneamente non idonei.

4. CHIARIMENTI

Richieste di chiarimento sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: medicina.aeronautica@enac.gov.it

5. VALIDITÀ

La presente Nota Informativa rimane in vigore fino a nuove disposizioni.

Il Direttore Centrale Regolazione Aerea
Ing. Fabio Nicolai

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)